



Statuto dell'associazione "StartHUB"

(secondo gli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero)

Denominazione, scopo e sede

Art. 1

Con la denominazione StartHUB è costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

Art. 2

L'associazione ha per scopo:

- sensibilizzare/formare le imprese con attività mentoring per aumentare conoscenza e consapevolezza delle nuove tecnologie, nonché per individuare i fabbisogni tecnologici;
- fornire consulenza strategica alle imprese (in particolare PMI) che vogliano realizzare investimenti per la trasformazione digitale dell'industria (legale, IPR, Fiscale, Business modelling etc..), ma anche ad una corretta valutazione dei progetti di investimento;
- supportare l'avvio di progetti di trasformazione digitale, individuando opportunità e fabbisogni;
- favorire l'accesso ai finanziamenti (pubblici e privati) delle imprese;
- agevolare le collaborazioni tra i diversi stakeholders/business/attori della filiera per lo sviluppo di prodotti o servizi;
- operare come broker tecnologici;
- offrire servizi di orientamento, formazione e informazione digitale alle imprese italiane in Svizzera;
- offrire consulenza e servizi digitali alle imprese italiane in Svizzera;
- offrire spazi di lavoro per testare, promuovere e innovare prodotti e servizi delle imprese italiane in Svizzera;

- offrire formazione agli imprenditori per aiutarli a innovarsi e aggiornarsi sui temi quali: innovazione, tecnologia e ICT;
- promuovere la cultura digitale nelle imprese italiane in Svizzera;
- promuovere la trasformazione digitale delle imprese italiane in Svizzera;
- promuovere il commercio elettronico delle imprese italiane in Svizzera;
- promuovere il Made in Italy in Svizzera;
- offrire consulenza, supporto, strumenti per promuovere le imprese sul territorio;
- offrire consulenza per l'avviamento delle imprese italiane in Svizzera;

Art. 3

L'associazione ha sede a:

Schönaustrasse 91, 4058 Basilea

La sua durata è indeterminata.

Organizzazione

Art. 4

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale
- il Comitato direttivo
- l'Ufficio di revisione

Art. 5

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dalle quote ordinarie o straordinarie dei membri, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi delle attività dell'associazione e all'occorrenza da sussidi pubblici.

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

Membri

Art. 6

Possono diventare membri tutte le persone e gli organismi interessati al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2.

Se i mezzi lo consentono, l'associazione pubblica un bollettino informativo destinato ai membri e alle persone vicine all'associazione.

Art. 7

L'associazione è composta da:

- membri sostenitori
- membri associati

Art. 8

Le domande di ammissione vanno presentate al Comitato direttivo, che decreta l'ammissione dei nuovi membri e ne informa l'Assemblea generale.

Art. 9

Lo status di membro si estingue in seguito a:

a) dimissioni. Le dimissioni non esonerano dal versamento della quota annuale.

b) esclusione «per validi motivi».

L'esclusione è di competenza del Comitato direttivo. L'interessato può presentare ricorso contro tale decisione davanti all'Assemblea generale. Il mancato pagamento recidivo della quota per due anni comporta l'esclusione dall'associazione.

Assemblea generale

Art. 10

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione ed è composto da tutti i suoi membri.

Art. 11

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- adotta e modifica lo Statuto
- nomina i membri del Comitato direttivo
- decide la linea di lavoro e dirige le attività dell'associazione
- approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo
- dà lo scarico al Comitato direttivo e all'Ufficio di revisione
- stabilisce la quota annuale dei membri sostenitori e associati
- si pronuncia sugli altri progetti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di qualunque questione che non ha affidato a un altro organo.

Art. 12

Il Comitato direttivo convoca le assemblee con almeno 20 giorni di anticipo. Il Comitato direttivo può convocare un'Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal presidente o da un altro membro del Comitato.

Art. 14

Le decisioni dell'Assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

I membri sostenitori e i membri associati hanno pari diritto di voto.

Art. 15

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno 5 membri si vota a scrutinio segreto. Non è possibile votare per procura.

Art. 16

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comitato direttivo.

Art. 17

L'ordine del giorno dell'Assemblea annuale (detta ordinaria) deve necessariamente includere:

- il rapporto del Comitato direttivo sull'attività dell'associazione durante l'anno passato
- uno scambio di vedute/decisioni sull'andamento dell'associazione
- i libri contabili e i rapporti dell'Ufficio di revisione

- l'elezione dei membri del Comitato direttivo
- le proposte individuali.

Art. 18

Il Comitato direttivo è tenuto a inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da un membro almeno 10 giorni prima.

Art. 19

L'Assemblea generale straordinaria si riunisce su convocazione del Comitato direttivo o su richiesta di un quinto dei membri dell'associazione.

Comitato direttivo

Art. 20

Il Comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell'Assemblea generale. Dirige l'associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'Assemblea generale.

Art. 21

Il Comitato direttivo è composto da almeno tre membri nominati per quattro anni dall'Assemblea generale. Il Comitato si autodetermina. Si riunisce ogni volta che le questioni dell'associazione lo esigono.

Art. 22

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato direttivo.

Art. 23

Il Comitato direttivo ha il compito di:

- prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi
- convocare le assemblee generali, ordinarie e straordinarie
- prendere decisioni relative all'ammissione e alla dimissione dei membri o alla loro eventuale esclusione
- garantire l'applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell'associazione.

Art. 24

Il Comitato direttivo è responsabile della contabilità dell'associazione.

Art. 25

Il comitato assume (e licenzia) i collaboratori dipendenti e volontari dell'associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell'associazione o esterna ad essa.

Ufficio di revisione

Art. 26

L'Ufficio di revisione verifica la gestione finanziaria dell'associazione e presenta un rapporto all'Assemblea generale. È composto da due revisori eletti dall'Assemblea generale.

Scioglimento

Art. 27

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei membri presenti. Il saldo attivo verrà devoluto a un organismo con scopi analoghi.

Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea costituente del 01.09.2017 a Basilea.

Per l'associazione

Il presidente